

ALLEGATO A) al decreto n. 11 del 26/02/2024

REGIONE TOSCANA  
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

firmato digitalmente

TRA

**Regione Toscana**, con sede in Firenze Palazzo Strozzi Sacratì – P.zza del Duomo, 10 (C.F. 01386030488), nella persona della \_\_\_\_\_ nella sua qualità di Dirigente Responsabile ad interim del Settore Servizi Generali e Amministrazione del Patrimonio domiciliata presso la sede dell'Ente, autorizzata con decreto n 14167 del 03/07/2023 in applicazione della L.R. 1/2009 ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente che rappresenta

E

**Ente Terre Regionali Toscane (E.T.R.T.)** con sede legale in Firenze, Via di Novoli 26 (P.I./Cod. fiscale 00316400530) nella persona del \_\_\_\_\_ in qualità di Direttore e legale rappresentante dell'Ente ai sensi dell'art. 8 della l.r. 80/2018 e nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 aprile 2021, n. 118.

Con il presente atto, approvato con decreto n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ esecutivo a norma di legge si conviene e si stipula quanto segue:

**Art.1 – Oggetto**

La Regione Toscana, come sopra rappresentata, in attuazione delle disposizioni contenute nella delibera di Giunta regionale del 11 aprile 2023, n. 371 (Convenzione ex articolo 2 ter della l.r. 80/2012 tra Regione Toscana, Ente Parco Regionale della Maremma e Ente Terre Regionali Toscane) e nella relativa “Convenzione ex articolo 2 ter della L.R. 80/2012 introdotto dalla L.R. 66/2020” sottoscritta da Regione Toscana, Ente Parco Regionale della Maremma e Ente Terre Regionali Toscane in data 18 maggio 2023, dà in concessione ad Ente Terre Regionali Toscane che accetta, i seguenti immobili posti nel Comune di Grosseto– Parco Naturale della Maremma e denominati:

- Abitazione e Chiesa meglio identificate al CF dello stesso Comune al foglio 156 part. 19 sub. 4, 5, 6, 7;
- Fattoria Granducale - foglio 156 part.20 sub 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15;
- Pollaio – foglio 156 part. 15;

I suddetti beni sono classificati nel demanio regionale alla categoria D-L (Altri beni assoggettati a leggi statali o regionali al regime del demanio pubblico) e sono meglio identificati nelle planimetrie catastali che si allegano al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

È fatto assoluto divieto al concessionario di mutare la destinazione di uso dei locali. La violazione di quanto sopra produce l'automatica revoca della concessione.

Ai sensi dell'art. 40, co. 5 del regolamento 2005, il concessionario non può subconcedere il bene pena la revoca della concessione.

#### **Art. 2 – Durata**

La concessione decorre dalla data del 01/01/2024 con termine il 31/12/2030. Ai sensi dell'art. 42, co. 5, del Regolamento n.61/R/2005 è consentito il rinnovo per un periodo di ulteriori 6 anni. Il concessionario inoltrerà la richiesta a Regione Toscana almeno sei mesi prima della scadenza.

#### **Art. 3 – Canone**

Il canone annuo è fissato in euro 180,00 per ognuno dei beni identificati all'art. 1 del presente atto per un totale di Euro 540,00 da versarsi entro il giorno 5 del mese di decorrenza annuale dell'atto mediante girofondo sul conto di contabilità speciale di Tesoreria Unica intestato a Regione Toscana cod. 311 conto n. 0030938.

#### **Art. 4 – Consegna**

Il concessionario custodisce i beni di cui all'art. 1 in virtù delle concessioni rilasciate con i decreti dirigenziali: n. 4686 del 07/10/2014 e n. 7837 del 21/05/2020. I beni si intendono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della data di decorrenza della concessione (art. 2). Al termine della concessione o in caso di rinuncia da comunicarsi mediante pec con almeno 6 mesi di preavviso, il concessionario si obbliga a riconsegnare i beni in buono stato conservativo e liberi da impianti o quant'altro a sua cura e a sue spese nel termine che gli verrà fissato.

#### **Art. 5– Utilizzo**

I locali oggetto della presente concessione sono da destinare esclusivamente ad uso agro-turistico culturale e promozionale e non possono essere usati per altri scopi.

È fatto assoluto divieto al concessionario di mutare l'uso dei beni per il quale è rilasciata la concessione senza l'assenso del concessionario.

#### **Art. 6 – Innovazioni**

È fatto espresso divieto al concessionario di eseguire o far eseguire sugli immobili, senza preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, migliorie o innovazioni di qualsiasi natura, le quali, anche se autorizzate, rimarranno comunque acquisite alla parte proprietaria senza che il concessionario possa asportarle o pretendere compensi o rimborsi spese al termine della concessione. Resta comunque valido il diritto dell'amministrazione regionale di pretendere il ripristino delle condizioni preesistenti a spese del concessionario solo ed esclusivamente per le opere non autorizzate dall'amministrazione regionale o per le quali, all'atto dell'autorizzazione, quest'ultima abbia fatto

espreso riferimento alla necessità della loro remissione in pristino alla scadenza della concessione. In caso di inadempimento vi provvederà direttamente l'Amministrazione Regionale addebitando le spese al concessionario.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva il diritto di accedere agli immobili salvo preavviso all'interessato, per verifiche o per i lavori che riterrà necessari, salvaguardando in ogni caso la normale attività di vendita del Concessionario.

#### **Art. 7 – Interventi del concedente**

Il concessionario riconosce all'Amministrazione regionale il diritto di eseguire sui beni, senza indennità, compenso o riduzione, gli interventi che riterrà opportuno a suo insindacabile giudizio, anche se ciò comporterà limitazione o temporanea cessazione del godimento degli stessi.

#### **Art. 8– Manutenzione ordinaria e straordinaria**

Sono a carico del concessionario tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie – queste ultime con preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione concedente e, fatta salva, in ogni caso, la facoltà dello stesso concedente di provvedervi direttamente – inerenti all'uso dei beni concessi, nonché tutte quelle altre riparazioni che, in base alla legge ed agli usi locali, fanno carico agli occupanti. Qualora il concessionario non si attenga a quanto concordato, l'Amministrazione lo inviterà a farlo fissando un termine perentorio, scaduto il quale, il concedente stesso provvederà all'esecuzione a rischio, pericolo e spese del concessionario.

Il Concessionario dovrà attenersi, per quanto attiene le manutenzioni del presente articolo alle norme in tema di contratti pubblici e adeguarsi alle norme di tutela e sicurezza del lavoro.

#### **Art. 9 – Utenze**

Il concessionario assume a proprio carico gli oneri accessori quali utenze, allacciamenti e consumi (luce, acqua, gas, telefono, riscaldamento, smaltimento rifiuti solidi urbani, ecc) e l'Amministrazione concedente non si assume alcuna responsabilità circa il loro funzionamento, durante la concessione.

#### **Art. 10- Responsabilità**

L'Amministrazione Regionale non è responsabile per danni a persone e a cose verificatesi nell'esercizio della concessione da qualunque causa derivanti e a chiunque imputabili.

#### **Art. 11 – Assicurazione**

Il concessionario consegna al momento della sottoscrizione del presente atto copia della polizza di responsabilità civile generale stipulata con compagnia assicuratrice legalmente esercente e di durata pari alla durata della concessione; ogni onere inerente la polizza o le polizze stipulate è e rimane a carico del concessionario il quale è obbligato a comunicarne gli estremi all'Amministrazione Regionale.

Nell'eventualità di sinistro qualunque differenza tra l'indennizzo pagato dall'assicurazione e il danno è a carico del concessionario.

#### **Art. 12 – Revoca e recesso**

La concessione potrà essere revocata qualora il concessionario:

si

- sia reso moroso nel pagamento del canone;

- abbia mutato la destinazione d'uso degli immobili, di cui all'art. 1 del presente disciplinare;
- abbia subconcesso i beni, del tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, con o senza corrispettivo;
- abbia ceduto il contratto o l'attività esercitata nei locali oggetto della concessione senza il preventivo nulla osta dell'Amministrazione regionale;
- cambi l'uso dei beni per il quale è rilasciata la concessione ai sensi dell'art. 5 del presente disciplinare.

L'avviso di revoca verrà comunicato mediante PEC. La comunicazione può contenere anche l'invito a far cessare le cause che determinano la revoca o ad eseguire specifici atti entro un termine predeterminato; al concessionario è assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per inviare le proprie controdeduzioni.

L'Amministrazione regionale inoltre, a suo insindacabile giudizio, potrà, per sopravvenute e motivate ragioni di interesse pubblico procedere alla revoca della concessione senza che per ciò il concessionario possa pretendere alcun indennizzo o rimborso. L'avviso di revoca verrà comunicato mediante PEC con un preavviso di almeno sei mesi.

Il concessionario può recedere dal contratto di concessione per giustificati motivi prima della scadenza. Il concessionario è tenuto a notificare a Regione Toscana la propria volontà di recesso con i relativi motivi con almeno sei mesi di preavviso dalla data del recesso.

#### **Art. 13 – Spese**

Sono a carico del concessionario tutte le spese del presente atto, comprese quelle di bollo, e di registrazione, secondo le modalità previste dal DPR 131/86, ai sensi dell'art. 40 comma 3 lett.f) del regolamento n.61/R/2005.

#### **Art. 14 – Imposta Municipale Propria**

Trattandosi di bene demaniale, l'eventuale imposta municipale propria è a carico del concessionario, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e, in particolare, il comma 743 che disciplina la suddetta imposta.

#### **Art. 15 – Partecipazione al Consorzio di bonifica**

Il concessionario esercita le attribuzioni di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994).

Il concessionario, in particolare, è tenuto al pagamento del contributo consortile, di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale).

Ai sensi dell'art. 8, comma 5, della L.R. 79/2012, Regione Toscana provvede a comunicare al Consorzio competente per l'ambito del perimetro di contribuenza i dati anagrafici del concessionario, ai fini dell'iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile.

**Art. 16– Foro competente**

Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva, il Foro di Firenze.

**Art. 17 – Norme di rinvio**

Per quanto non contemplato nel presente atto le parti fanno espresso riferimento alla L.R. 77/2004 ed al relativo regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R. 23/11/2005 n.61/R nonché alle disposizioni di legge vigenti, agli usi e alle consuetudini in materia di concessioni.

**Art. 18 - Trattamento dei dati personali**

Se le attività susseguenti al presente disciplinare di concessione comportano il trattamento di dati personali, le parti vi provvederanno in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente adeguati, pertinenti e limitati unicamente per gli obiettivi dallo stesso indicati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.

A tal fine le parti si impegnano a far sì che:

- i dati personali che saranno forniti per le finalità del presente protocollo siano esatti e corrispondano al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei;
- i dati personali saranno conservati in forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obiettivi di cui al presente disciplinare di concessione;
- ciascuna parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati per le finalità del presente disciplinare di concessione;
- gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 presso ciascuna delle parti, che ne definiranno le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Le parti inoltre convengono che, ove, a seguito della sottoscrizione del disciplinare di concessione l'una sia chiamata ad eseguire attività di trattamento di dati personali per conto dell'altra, la stessa potrà essere nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento e che, di conseguenza, esso si impegna ad accettare la corrispondente nomina da parte del Titolare.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Concessionario

p. Regione Toscana

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile il concessionario dichiara di aver preso visione di quanto precede e approva separatamente ed esplicitamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente atto:

art.8 (Manutenzione ordinaria e straordinaria), art.10 (Responsabilità), art. 12 (Revoca e recesso), art. 14 (Imposta Municipale Propria), art. 15 (Partecipazione al Consorzio di bonifica) e art. 16 (Foro competente).

Il Concessionario